

CLXXXVIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari:

Relazioni (Presentazione):

Domanda a procedere contro il deputato GALIMBERTI (BRUNIALTI) Pag. 7254

Domanda a procedere contro il deputato COMMANDINI (GRAZIADIO) 7254

Conto consuntivo 1892-93 (CARMINE). 7254

Disegni di legge (Discussione) 7231

Proprietà industriale:

Oratori:

ADAMOLI, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio* 7232

CERIANA-MAYNERI, *relatore* 7232

Eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni:

Oratori:

CALENDA DI TAVANI, *ministro guardasigilli*. 7237

CARMINE, *relatore* 7237
7238-43-44-45-53

CRISPI, *presidente del Consiglio*. 7244

FAGIUOLI 7245

IMBRIANI 7253

PAIS-SERRA 7245

SONNINO, *ministro delle finanze, interim del tesoro* 7243-44

Interrogazioni 7266

Riduzione delle preture:

Oratori:

CALENDA DI TAVANI, *ministro guardasigilli*. 7226-28

CIRMENI 7227-28

Lavori catastali accelerati:

Oratori:

OTTAVI 7229

SALANDRA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. 7229

Proposte di legge (Seguito della discussione):

Domini collettivi 7229

Oratori:

SCIACCA DELLA SCALA 7231

TITTONI, *relatore* 7230-31

ZUCCONI 7230

Circoscrizione giudiziaria del mandamento di

Chiari Pag. 7236

Oratori:

BRUNIALTI 7237

CALENDA DI TAVANI, *ministro guardasigilli*. 7237

Contraffazione e adulterazione del burro 7254

Oratori:

ADAMOLI, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio* 7256-59

CELLI 7254

FACHERIS, *relatore*. 7255
7256-57-58

FULCI N. 7255

MAFFEI 7258-59

NOCITO 7256-57

Votazione segreta 7235

La seduta comincia alle 14.15.

D'Ayala-Valva, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Riguardo al processo verbale della seduta di ieri, mi preme di fare un'osservazione.

Ogni volta che io fo un'affermazione la fo con sicura coscienza; ed invito chiunque dei miei colleghi a provare che un'affermazione qualunque che io abbia fatta, non sia stata ben fondata. Quindi anche ieri, quando affermai il fatto di Partinico, io ne aveva sicura coscienza; e il fatto è verissimo, come proverò nello svolgimento della mia interpellanza.

Presidente. Onorevole Imbriani, ella sa bene che la sua interrogazione fu esaurita ieri. Ad ogni modo di questa sua dichiarazione sarà

fatto cenno nel processo verbale della seduta di oggi.

Non essendovi altre osservazioni il processo verbale della seduta di ieri s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Lazzaro di giorni 8; Lochis, di 8; Dari, di 10; D'Alife, di 7; Mariotti Ruggero, di 5; Fani, di 6; Papadopoli, di 5; Gabba, di 4; Gallavresi, di 5; Pellerano, di 4; Berio, di 6; Colpi, di 4; Episcopo, di 5; Chiaradia, di 6; Luporini, di 3; Grimaldi, di 5; Mazzella, di 4; Lucca Salvatore, di 4; Barazzuoli, di 3; Fusinato, di 3; Berti Ludovico, di 4; Bocchialini, di 4; Capozzi, di 4; Campi, di 3; Cerruti, di 3; Cofari, di 3. Per ufficio pubblico, l'onorevole Peyrot, di giorni 4.

(Sono conceduti.)

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Essendo presente solamente l'onorevole ministro guardasigilli cominceremo dalla interrogazione che gli dirige l'onorevole Cirmeni « sulla urgente necessità di riparare con provvedimenti legislativi ai gravi inconvenienti derivati dall'applicazione della legge sulla riduzione delle preture. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. L'interrogazione dell'onorevole Cirmeni è in termini troppo generali, perchè io possa dare una risposta adeguata.

Dire di riparare con provvedimenti legislativi ai gravi inconvenienti, derivati dalla applicazione della legge sulla riduzione delle preture, è mettere il guardasigilli, nell'imbarazzo; imperocchè dovrebbe sapere specificatamente quali siano gli inconvenienti, a cui accenna l'onorevole interrogante.

Io comprendo di leggeri che tutti i Comuni, i quali hanno perduto una sede di pretura, trovino un inconveniente nel non avere la giustizia alla portata di ciascun cittadino; ma io non saprei in qual guisa poter riparare a ciò, se non col ricostituire le preture

abolite. Peraltro non credo che ciò sia nell'intendimento dell'interrogante, e nemmeno potrebbe essere certo nell'intenzione del guardasigilli. Se qualche lagnanza è stata fatta la è dipesa appunto dal non essersi la legge delle preture applicata in tutta la sua estensione, ossia come era stata votata dal Parlamento.

Un inconveniente può anche essere questo; che con la soppressione di talune preture certi Comuni sono stati aggregati alla pretura viciniorè rimasta in modo poco consentaneo agli interessi loro, alle relazioni che passano fra un Comune e l'altro, alla distanza dal capoluogo del mandamento cui sono stati aggregati. Credo che a questo inconveniente il Governo non si sia mai rifiutato di provvedere con disegni di legge.

Oggi deve venirne uno alla discussione della Camera, ieri ne venne approvato un altro dal Senato, dopo che era già stato approvato dalla Camera.

Quindi per tal parte il mezzo di riparare vi è. E, dove dovessero essere molti i casi di Comuni che si lagnassero di inconvenienti simili, io non esiterei a domandare al Parlamento la facoltà di provvedere con Decreti Reali.

Imbriani. E sempre Decreti Reali!

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Ma sento il dovere di far presente alla Camera, come sia già innanzi alla Commissione parlamentare il disegno di legge per facoltà straordinarie, che il Governo domanda per provvedere ai pubblici servizi.

Ora, davanti a facoltà ben più ampie di quelle che non occorrono per provvedere a danni così genericamente enunciati, non ho creduto di presentare un disegno di legge speciale per chiedere apposite facoltà. Quindi finchè la Camera non si sia pronunciata sul disegno di legge per la concessione dei poteri straordinari, io non saprei impegnarmi a presentare un disegno di legge d'indole generale sulle preture.

Sono però disposto, il ripeto, a tener conto di tutte le richieste che venissero fatte per casi determinati, in cui si vedesse chiaro d'essersi inopportunamente aggregato qualche Comune di mandamento soppresso ad una piuttosto che ad altra pretura conservata.

Queste sono le risposte che allo stato delle cose io posso fare all'onorevole interrogante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cirmeni.

Cirmeni. Mi duole sinceramente che l'onorevole ministro guardasigilli mi abbia risposto in modo da impedirmi perfino di presentargli quei ringraziamenti che sono di prammatica in simili casi.

L'onorevole guardasigilli ha cominciato col dire ch'egli veramente non comprende in che possano consistere quegli inconvenienti ai quali io mi sono riferito nella mia interrogazione. Ebbene, a me basta in proposito ricordare un precedente che merita una speciale considerazione; ed è quello di un suo illustre predecessore. Voglio alludere al compianto ministro Eula, il quale nella seduta del 27 maggio 1893 rispose nell'identica questione in modo da soddisfare gl'interroganti e da riscuotere le vive approvazioni della Camera.

L'onorevole Eula in quella seduta cominciò col dire « mi si chiede: avete intenzione di favorire l'istituzione delle sezioni di pretura? La mia risposta non può essere che affermativa. » Ricordato quindi il suo voto quale presidente della Commissione per la riduzione delle preture, e deplorato che non fosse stata accettata l'istituzione del giudice ambulante all'inglese, dichiarò: « Se si fosse istituita questa valvola di sicurezza, si sarebbero evitate certe stridenti disparità di trattamento che si sono verificate. » Come vede l'onorevole ministro guardasigilli, l'onorevole Eula già ammise, fin da principio, che si erano verificate, nell'applicazione della legge, *disparità di trattamento stridenti*. E questa dichiarazione fu accolta, secondo dice il resoconto stenografico, da approvazioni a sinistra.

L'onorevole Eula non fu contento di questa dichiarazione. Andò oltre, e disse: « Quando si riconosca che si è commesso un errore e che a questo errore si può riparare facilmente con l'istituzione delle sezioni di pretura, io credo debito del Governo il ripararvi. » Ed anche questa dichiarazione fu accolta da un bravo. E concluse: « Quindi dichiaro francamente che intendo che il primo progetto che occorrerà di presentare al Parlamento per la riforma delle leggi organiche, debba comprendere la facoltà di creare le sezioni di pretura. Se la Camera l'approverà, io penso che ripareremo a molti inconvenienti. Questa è la dichiarazione che intendo di fare in ri-

sposta alle tre interrogazioni che mi furono rivolte. »

E nel resoconto stenografico sono segnati anche dei *benissimo* e delle *approvazioni*. Il che prova che le dichiarazioni del compianto ministro Eula furono accolte dalla Camera in modo differente da quel che siano state accolte quelle che ci ha fatte adesso l'attuale guardasigilli. (*ilarità*).

Il linguaggio dell'onorevole Eula non fu certamente benevolo per coloro che erano stati chiamati ad applicare la legge per la riduzione delle preture; ma apparve molto severo, inquantochè l'onorevole Eula doveva avere dei riguardi speciali, non soltanto perchè parlava, come ha fatto adesso l'onorevole Calenda, dal banco dei ministri, ma perchè egli era stato il presidente della Commissione che aveva fatto le proposte al Governo per la riduzione delle preture. Chi non è legato da tali vincoli di riguardo, non può fare a meno di riconoscere che la legge delle preture, antidemocratica nella sua essenza, divenne iniqua per l'applicazione; perchè fu fatta servire a scopi puramente partigiani, tanto che in piena Camera fu solennemente rinnegata perfino dal suo autore.

Che non sia stata equa nella sua applicazione è anche dimostrato dal fatto che col decorrere degli anni, anzichè diminuire, vanno sempre crescendo, per lo meno d'intensità, le proteste dei Comuni che furono ingiustamente colpiti: ed io credo che queste proteste non cesseranno, finchè non sarà loro fatta giustizia, se non in tutto, almeno in parte, con la istituzione delle sezioni di pretura, delle quali il guardasigilli non ha fatto neanche il più lontano cenno.

Fra questi Comuni, ingiustamente colpiti, anzi più crudelmente offesi, debbo annoverare quelli di Licodia Eubea e Palagonia in provincia di Catania, pei quali l'ingiustizia fu patente, grave, enorme addirittura. I limiti della interrogazione non mi consentono di ricordare altri casi di flagrante ingiustizia come, per esempio, quello di Santa Ninfa in provincia di Trapani, di Capizzi, mi suggerisce l'amico Florena, in provincia di Messina, e di Chiusa Sclafani, potrei aggiungere io, in provincia di Palermo.

Debbo però esortare l'onorevole guardasigilli, poichè egli ha fatto cenno dei pieni poteri, a smentire in questa occasione, in modo solenne, una non lieta notizia che giusto

adesso fa il giro dei giornali del continente e dell'isola. Si assicura, cioè, che se il disegno di legge sui poteri straordinari venisse approvato, il Governo continuerebbe allegramente sulla mala via, procedendo, senz'altro, alla soppressione di altre 400 preture.

Io, in verità, stento a credere a questa notizia, essendo evidente che, se ci fosse il fondato timore di altre decapitazioni di preture, non sarebbe facile formare in quest'Aula un ambiente propizio al disegno di legge per i poteri straordinari. (*Approvazioni*).

Non ho altro da dire.

Presidente. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Quest'ultima osservazione dell'onorevole Cirmeni si riferisce ad una notizia completamente fantastica.

Cirmeni. L'ho raccolta dai giornali!

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Tutto quanto si è annunziato dai giornali a proposito di queste 400 preture è assolutamente infondato. Neanche lontanamente si è discusso in Consiglio dei ministri a questo riguardo.

Di Sant'Onofrio. Prendiamo atto!

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Rispondo poi a quella, che è la prima parte della sua replica alla mia risposta.

L'onorevole Eula poteva parlare di Sezioni di preture, poichè credo che l'interrogazione fosse appunto questa: se intendeva, o no, istituire Sezioni di pretura. Ma domando io: Come voleva l'onorevole Cirmeni che io avessi risposto determinatamente su questo capo, quando la sua interrogazione era così vaga? Ed io ho detto che gl'inconvenienti più certi erano quelli della errata aggregazione dei Comuni ad una più che ad un'altra delle preture conservate e che ad essi certamente era facile riparare.

L'onorevole Eula poteva e doveva ben rispondere, come fece allora, interrogato su questo capo speciale. Egli, che era stato presidente della Commissione, poteva ben dire che aveva proposta ed appoggiata l'istituzione delle Sezioni di pretura. Ma, se io mal non ricordo, la Commissione, di cui fu presidente l'onorevole Eula, aveva in mente di sopprimere 600 preture, e per compensare talune sedi delle preture che dovevano essere soppresse, proponeva l'istituzione delle Sezioni.

Ora è avvenuto che invece di seicento preture se ne sono abolite 271, e tutti quei paesi che erano destinati in cambio a ricevere una Sezione hanno conservato le loro preture. E mi pare che questo fosse stato l'argomento che l'onorevole Ferraris, mio antecessore, in una simile occasione ebbe ad esporre. Ciò posto, non fu più necessario di tradurre in atto l'istituzione delle Sezioni, che fu già, come esposi, nel concetto della Commissione.

Ma, ripeto, che ci troviamo dinanzi ad una domanda di poteri straordinari, che, ove fosse consentita, porrebbe nella condizione di riparare a quegli inconvenienti, noti finora od anche ignorati, tostochè sarà iniziata la revisione di tutti i diversi uffici giudiziari. Ed allora sarà il caso di vedere se convenga istituire delle sezioni di preture, ovvero preferire il provvedimento di un giudice ambulante, e di impartire quegli altri provvedimenti che potessero essere dalla Camera assentiti al Governo.

Dunque tutto è riservato, e non posso impegnarmi ora a dire: farò questa o quell'altra cosa; perchè dev'essere oggetto di studi non del solo ministro guardasigilli, ma di tutto quanto il Governo, qualora fosse autorizzato a modificare insieme l'ordinamento dell'amministrazione civile e della giudiziaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cirmeni.

Cirmeni. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole guardasigilli, che avrei desiderate un poco più esplicite; perchè quando egli dice che finora il guardasigilli non si è occupato di nuove preture da sopprimere, e che il Consiglio dei ministri non ha ancora preso in proposito alcuna decisione, non esclude che a questa decisione si possa venire, e che cioè l'approvazione del disegno di legge dei poteri straordinari possa risolversi in una maggiore ingiustizia nella questione delle preture.

L'onorevole guardasigilli, accennando alla risposta dell'onorevole Eula sulle sezioni di pretura, ha fatto dire al compianto ministro che le sezioni di pretura potevano essere istituite soltanto qualora fossero state soppresse le 600 preture, come la Commissione aveva proposto: e che queste sezioni di pretura non hanno più ragion d'essere, dal momento che ne sono state soppresse soltanto 270. Ebbene mi duole, onorevole guardasigilli, di farle rilevare che quando l'onorevole Eula fece in questa Camera le dichiarazioni che

ho riferito, erano già state precisamente sopresse soltanto 270 preture. Ciononostante l'onorevole Eula, anche essendo stato presidente di quella data Commissione, dichiarò che erano state commesse « disparità di trattamento stridenti » e si obbligò in modo solenne di riparare a questo gravissimo inconveniente, con la istituzione delle sezioni di pretura. L'attuale guardasigilli ha preferito tenersi fra il sì e il no; dichiarando che non può impegnarsi a nulla, pur tornando a smentire la *folia* della soppressione delle 400 preture. Ebbene io confido che nuove preture non saranno sopresse, e che dei poteri straordinari, se la Camera li concederà, il Governo si varrà ad istituire le sezioni di pretura, precisamente nei casi in cui si deplorano i gravissimi inconvenienti, dei quali mi sono oggi occupato. (*Bravo!*)

Presidente. Verrebbe ora la interrogazione dell'onorevole Curioni al ministero della pubblica istruzione; ma l'interrogante non essendo presente, la sua interrogazione decade.

Passeremo all'interrogazione dell'onorevole Ottavi al ministro delle finanze « per conoscere se crede sufficienti, nel tempo e nella misura, in cui sono stabiliti negli specchi allegati alla sua esposizione finanziaria, gli stanziamenti pei rimborsi dovuti alle Provincie che hanno i lavori catastali accelerati. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

Salandra, sotto-segretario di Stato per le finanze. L'onorevole Ottavi può essere sicuro che gli stanziamenti in bilancio sono appunto quelli che occorrono per la restituzione delle somme anticipate dalle Provincie che hanno domandato l'acceleramento dei lavori catastali. Alla amministrazione del catasto risulta che in sette Provincie i lavori catastali potranno compiersi negli anni 1896 e 1897, ossia nelle provincie di Mantova, Treviso, Milano, Cremona, Bergamo e Padova e con una spesa totale di lire 9,258,000. La tabella annessa alla esposizione finanziaria porta lo stanziamento di lire 4,629,000, vale a dire appunto la metà dell'intera cifra che si prevede necessaria.

La spesa totale è divisa in due rate previste per gli esercizi 1898-99 e 1899-1900, perchè non prima di quei due esercizi si dovrà fare il rimborso, essendo impossibile, prima del 1897, che i lavori siano ultimati.

Che, anzi, lo stanziamento si può fin da ora ritenere esuberante, perchè è probabile che i lavori non siano compiuti pel '98-99.

Spero che l'onorevole Ottavi sia soddisfatto di queste spiegazioni. Qualora egli desideri maggiori chiarimenti, ho qui tutti i dati necessari per darglieli.

Presidente. Onorevole Ottavi?

Ottavi. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze delle spiegazioni avutene e non posso che rimettermi ai dati da lui esposti, che certo sono più attendibili dei miei.

A me risultava che per alcune Provincie i lavori catastali sarebbero stati terminati fra due anni. L'onorevole Salandra mi dice che ciò sarà nel 1897, e quindi io mi rimetto alle sue cifre.

Presidente. Questa interrogazione è esaurita.

Ve ne sarebbe ora una rivolta al ministro del tesoro. Crede ella di rispondermi, onorevole sotto-segretario di Stato?

Salandra, sotto-segretario di Stato per le finanze. Essendo la interrogazione diretta al ministro del tesoro, io non mi sento autorizzato a rispondere.

Imbriani. Onorevole presidente, ci sono le interrogazioni che si riferiscono alle elezioni indette nelle Provincie trattate con lo stato d'assedio.

Presidente. Non c'è il ministro dell'interno.

Imbriani. E intanto mandano il De Felice ai tribunali di guerra!

Presidente. È inutile; non c'è il ministro dell'interno.

Imbriani. Si calpesta tutto! *Respice finem!*... (*L'onorevole guardasigilli parla con l'onorevole presidente*).

Presidente. L'onorevole guardasigilli mi fa osservare che l'onorevole presidente del Consiglio è trattenuto presso l'altro ramo del Parlamento, per la discussione di una interpellanza del senatore Parenzo.

Imbriani. Ci sono anche dei doveri verso la Camera!

Seguito della discussione del disegno di legge per l'ordinamento dei domini collettivi nelle Provincie ex-pontificie.

Presidente. Adesso procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordine

dei domini collettivi nelle Provincie dell'ex-Stato Pontificio.

La discussione rimase ieri sospesa all'articolo 10, perchè la Commissione si riservò di formularlo diversamente. Ora leggo l'articolo 10, secondo la nuova formula:

« Quando nello stesso Comune esistano associazioni della natura di quelle indicate nell'articolo 1° con beni insufficienti al loro scopo, possono venire eccettuate dalle disposizioni degli articoli 1° e 2° della presente legge e possono venir fuse e concentrate con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, purchè la fusione sia domandata da due terzi degli associati. »

L'onorevole Zucconi ha facoltà di parlare.

Zucconi. In seguito alla nuova formola dell'articolo 10 presentata dalla Commissione, non avrei che da ritirare il mio emendamento. Se non che prego la Commissione di volermi prestare un momento di attenzione.

Lo scopo che quest'articolo si propone è quello di esimere le associazioni, che hanno piccoli mezzi, dall'essere sottoposte alle formalità richieste dal presente disegno di legge.

Questo concetto era benissimo espresso nell'articolo 10 primitivo, ma non trova più luogo nella nuova formola.

Si dice infatti in quest'articolo che « quando nello stesso Comune esistano associazioni della natura di quelle indicate nell'articolo 1° con beni insufficienti al loro scopo, possono venire eccettuate dalle disposizioni degli articoli 1° e 2° della presente legge. »

Ora pare a me che non basti dire che le Società non abbiano beni sufficienti al loro scopo, perchè può avvenire benissimo che ci siano delle Società del genere di quelle a cui ieri alludeva l'onorevole Stelluti, le quali bastino al loro scopo, ma non abbiano mezzi sufficienti per adempiere alle formalità richieste da questo disegno di legge.

Vi sono infatti delle associazioni le quali hanno l'intento di mantenere poca quantità di bestiame col pascolo, o di raccogliere un po' di legname per l'uso domestico; queste raggiungono benissimo il loro scopo; ma basterà questo per sottoporle alle formalità richieste dalla presente legge?

Io quindi desidererei che la Commissione facesse suo l'emendamento che io propongo perchè si rimettano a posto quelle parole che

prima erano contenute nell'articolo 10, e si dicesse cioè:

« Quando nello stesso Comune esistano associazioni della natura di quelle indicate nell'articolo 1° con beni insufficienti all'adempimento delle formalità richieste dalla presente legge, possono ecc. » (*Segni di assenso del relatore*).

Presidente. La Commissione, dunque tenendo conto dell'emendamento dell'onorevole Zucconi, propone che si dica:

« Quando nello stesso Comune esistano associazioni della natura di quelle indicate nell'articolo 1° con beni insufficienti all'adempimento delle formalità richieste dalla presente legge, possono venire eccettuate dalle disposizioni degli articoli 1° e 2° della presente legge e possono venir fuse e concentrate con decreto del prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, purchè la fusione sia domandata da due terzi degli associati. »

Va bene, onorevole Zucconi?

Zucconi. Benissimo.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 10 così emendato.

(*È approvato*).

« Art. 11. L'affrancazione dei fondi dalle servitù abolite dalla legge 24 giugno 1888, avrà luogo di pieno diritto a favore degli utenti in tutti i casi nei quali la proprietà dei beni da affrancare appartenga a Corpi morali, esclusi i Comuni. »

Gli onorevoli Zucconi, Costa, Vaccaj, Dari, Sacchetti, Fortunato, Grandi, Di Marzo, Capaldo, e Ricci propongono questo emendamento:

Si sopprimano le parole: « esclusi i Comuni » *e si aggiungano le altre:* « a richiesta della rappresentanza legittima degli utenti, quando l'uso civico è a profitto della generalità degli abitanti di un Comune o d'una frazione di Comune. »

Tittoni, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tittoni, relatore. L'emendamento dell'onorevole Zucconi esprime in modo più chiaro il concetto della Commissione.

Quindi, senza bisogno di sentirne lo svolgimento, la Commissione dichiara di accettarlo.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 11 con l'aggiunta dell'onorevole Zucconi,

« L'affrancazione dei fondi dalle servitù abolite dalla legge 24 giugno 1888, avrà luogo di pieno diritto a favore degli utenti in tutti i casi nei quali la proprietà dei beni da affrancare appartenga a Corpi morali, a richiesta della rappresentanza legittima degli utenti, quando l'uso civico è a profitto della generalità degli abitanti di un Comune o d'una frazione di Comune. »

(È approvato).

« Art. 12. Quando un fondo sia gravato da servitù di varia natura a favore di diverse classi di utenti, l'affrancazione avrà luogo in pro di tutti gli utenti che ne acquisteranno la proprietà collettiva con obbligo di costituirsi in Associazione ai termini della presente legge. »

(È approvato).

« Art. 13. Nei terreni montuosi, non suscettibili di miglior coltura e soverchiamente frazionati, sarà in facoltà del Governo, su domanda degli interessati, uditi la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato, di sospendere l'applicazione della legge 24 giugno 1888, n. 5489. »

(È approvato).

Ora viene l'ordine del giorno della Commissione, che è così concepito:

« La Camera invita il Governo ad ispirarsi al principio della proprietà collettiva per risolvere sollecitamente la questione dei diritti d'uso e dei demani comunali in tutte le altre Provincie d'Italia. »

Tittoni, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tittoni, relatore. L'ordine del giorno rappresenta i concetti che hanno guidata la Commissione nelle sue proposte, e che i componenti di essa sosterranno in tutte le occasioni dinanzi a questa Camera.

Però è stato fatto loro osservare che non sarebbe ora opportuno un invito al Governo in questo senso; avendo il Governo stesso presentato due disegni di legge, uno alla Camera e l'altro al Senato per regolare i demani comunali nel Mezzogiorno e nella Sardegna cui riferivasi specialmente il nostro ordine del giorno.

Non intendo entrare ora nell'esame dei criteri che informano quei disegni di legge;

ma, quali essi siano, invitare oggi il Governo a seguire un indirizzo piuttosto che un altro sarebbe inopportuno.

Quando questi disegni di legge verranno innanzi alla Camera, i componenti la Commissione, dal loro posto di deputati, avranno occasione di sostenere le idee che oggi hanno propugnato.

Venendo quindi a mancare all'ordine del giorno la principale sua ragione di essere, la opportunità, la Commissione dichiara di ritirarlo con questa avvertenza che il ritiro di esso non significa per nulla abbandono delle idee che essa ha sostenute.

Presidente. Dunque l'ordine del giorno è ritirato.

L'onorevole Sciacca della Scala, rinuncia quindi a parlare sull'ordine del giorno?

Sciacca della Scala. Non c'è ragione che io parli più sopra questa questione, dal momento che l'ordine del giorno è stato ritirato; però, avendo facoltà di parlare, se l'onorevole nostro presidente me lo concede, farò una brevissima dichiarazione; ed è questa:

Io voterò questa legge, quantunque non approvi in massima il principio che la anima; in quanto che il collettivismo applicato alla proprietà a me sembra un non senso.

Esso non corrisponde ai fini sociali ed è di ostacolo ad ogni miglioramento e progresso agrario.

La voterò perchè in sostanza essa non fa che legalizzare istituti già esistenti in alcune Provincie delle quali i deputati proponenti ben conoscono le condizioni speciali.

Quindi approvo la legge come applicazione ad un caso speciale, non come manifestazione di un indirizzo al quale non avrei potuto dare il mio voto; come non l'avrei dato all'ordine del giorno.

Presidente. Essendo approvato l'intero disegno di legge, si procederà fra poco alla votazione di esso a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge per applicazione dei protocolli che modificano la convenzione sulla proprietà industriale.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Applicazione dei protocolli per la modificazione della convenzione sulla proprietà industriale firmati a Madrid il 14 e 15 aprile 1891.

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, è incaricato di sostenere la discussione di questo disegno di legge.

Si dia lettura di questo disegno di legge.

D'Ayala-Valva, segretario, legge. (V. *Stampato* n. 98-A).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Adamoli, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Questo disegno di legge fu presentato alla Camera l'11 marzo 1892, ma dopo d'allora sono sopravvenuti fatti che importerebbero in esso qualche modificazione.

L'ufficio centrale della confederazione, costituito a Berna secondo il congresso di Parigi del 1884, ha comunicato al nostro Governo di aver ricevuto avviso che alcuni degli Stati intervenuti alla conferenza di Madrid, non hanno accettato il quarto protocollo e si sono riservati di discuterlo nella nuova conferenza che avrà luogo a Bruxelles.

In questa condizione di cose diventa inutile l'articolo 4 di questo disegno di legge ed è perciò che pregherei la Commissione di volerne accettare la soppressione limitandosi a proporre l'approvazione dei primi tre articoli.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Ceriana Mayneri, relatore. L'utilità di questa legge è talmente evidente che è inutile dimostrarla.

Attualmente un cittadino italiano che desidera di ottenere la protezione di un marchio di fabbrica o di commercio all'estero, deve compiere un'infinità di formalità, sottostare a spese non indifferenti e perdere gran tempo. Quando sia in vigore l'attuale disegno di legge, basterà invece che esso faccia registrare all'ufficio internazionale di Berna il suo marchio di commercio o d'industria, perchè la sua proprietà sia efficacemente protetta in tutti gli Stati che fanno parte dell'unione. Il deposito internazionale equivarrà nei suoi effetti al deposito che attualmente si deve fare presso ogni singolo Stato.

Nè l'onere conseguente da questo disegno di legge può spaventare; perchè nell'articolo 1° del terzo protocollo è stabilito che le spese di manutenzione annua dell'ufficio internazionale di Berna non potranno superare le 60,000 lire da dividersi fra i 14 o 15

Stati, che fanno parte dell'unione; così che per l'Italia si tratterà di una spesa al *maximum* di 3 o 4000 lire all'anno.

La vostra Commissione, facendo plauso a queste convenzioni, che tendono ad affratellare i popoli sulla via del progresso, unanime vi consiglia di approvare questo disegno di legge.

L'osservazione fatta dall'onorevole sotto-segretario di Stato, mi pare molto opportuna, ed i pochi membri della Commissione, che oggi sono presenti, vi si associano molto volentieri.

Io quindi propongo alla Camera che dia il suo voto favorevole a questo disegno di legge, sopprimendo l'articolo 4°, che non fu accettato dalle altre potenze, e che si discuterà e sanzionerà nella futura conferenza di Bruxelles.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata la Convenzione per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio firmata a Madrid il 14 aprile 1891 dall'Italia, dal Belgio, dalla Francia, dal Guatemala, dai Paesi Bassi, dal Portogallo, dalla Spagna, dalla Svizzera e dalla Tunisia.

« Il Governo del Re è autorizzato a procedere allo scambio delle ratifiche. »

Si dia lettura del protocollo relativo.

D'Ayala-Valva, segretario, legge:

Deuxième protocole. — Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu entre la Belgique, l'Espagne, la France, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie.

Les soussignés Plénipotentiaires des Gouvernements des Etats ci-dessus énumérés,

Vu l'article 15 de la Convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle,

Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

« Article 1. Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants pourront s'assurer, dans tous les autres Etats, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans le pays d'origine moyennant le dépôt des dites marques au Bureau international, à Berne, fait

par l'entremise de l'Administration du dit pays d'origine.

« Article 2. Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contractants les sujets ou citoyens des Etats n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui satisfont aux conditions de l'article 3 de la Convention.

« Article 3. Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 1. Il notifiera cet enregistrement aux Etats contractants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément au Journal du Bureau international au moyen soit d'un dessin, soit d'une description présentée en langue française par le déposant.

« En vue de la publicité à donner dans les divers Etats aux marques ainsi enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander.

« Article 4. A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection dans chacun des Etats contractants sera la même que si la marque y avait été directement déposée.

« Article 5. Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire.

Elles devront exercer cette faculté dans l'année de la notification prévue par l'article 3.

La dite déclaration ainsi notifiée au Bureau international sera par lui transmise sans délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

« Article 6. La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans à partir de cet enregistrement mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

« Article 7. L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3.

Six mois avant l'expiration du terme de

protection, le Bureau international donnera un avis officieux à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.

« Article 8. L'Administration du pays d'origine fixera à son gré et percevra à son profit une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé.

A cette taxe s'ajoutera un émolument international de cent francs, dont le produit annuel sera réparti par parts égales entre les Etats contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet Arrangement.

« Article 9. L'Administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété de la marque.

« Le Bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux Administrations contractantes et les publiera aussitôt dans son Journal.

« Article 10. Les Administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent Arrangement.

« Article 11. Les Etats de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'article 16 de la Convention du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

« Dès que le Bureau international sera informé qu'un Etat a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'Administration de cet Etat, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.

« Cette notification assurera, par elle-même, aux dites marques, le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire de l'Etat adhérent et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

« Article 12. Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard.

« Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications, et aura la même force et durée que la Convention du 20 mars 1883.

« En foi de quoi les Plénipotentiaires des Etats ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement à Madrid le quatorze avril mil-huit-cent quatrevingt-onze.

« Pour la Belgique, Th. de Bounder de Melsbroeck.

Pour l'Espagne, S. Moret — Marqués de Aguilar — Enrique Calleja — Luis Mariano de Larra.

Pour la France et la Tunisie, P. Cambon.

Pour l'Italie, Maffei.

Pour le Guatemala, J. Carrera.

Pour les Pays-Bas, Gerike.

Pour le Portugal, Comte de Casal Ribeiro.

Pour la Suisse, Ch. E. Lardet — Morel. »

« Protocole de clôture. Au moment de la signature de l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires des Etats qui ont adhéré au dit Arrangement sont convenus de ce qui suit:

« Des doutes s'étant élevés au sujet de la portée de l'article 5, il est bien entendu que la faculté de refus que cet article laisse aux Administrations ne porte aucune atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention du 20 mars 1883 et du paragraphe 4 du Protocole de clôture qui l'accompagne, ces dispositions étant applicables aux marques déposées au Bureau international comme elles l'ont été et le seront encore à celles déposées directement dans tous les pays contractants.

« Le présent Protocole aura la même force et durée que l'Arrangement auquel il se rapporte.

« En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole de clôture à Madrid le quatorze avril mil-huit-cent-quatre-vingt-onze.

« Pour la Belgique, Th. de Bounder de Melsbroeck.

Pour l'Espagne, S. Moret. — Marqués de Aguilar. — Enrique Calleja. — Luis Mariano de Larra.

Pour la France et la Tunisie, P. Cambon.

Pour le Guatemala, J. Carrera.

Pour l'Italie, Maffei.

Pour les Pays-Bas, Gerike.

Pour le Portugal, Comte de Casal Ribeiro.

Pour la Suisse, Ch. E. Lardet — Morel. »

Presidente. Metto a partito l'articolo primo.

(È approvato).

« Art. 2. La tassa da pagarsi all'erario dello Stato per la registrazione internazionale di ogni marchio di fabbrica o di commercio da operarsi col mezzo dell'ufficio speciale della proprietà industriale, è fissata in lire sessanta. »

(È approvato).

« Art. 3. È approvato il protocollo per la dotazione dell'Ufficio internazionale dell'Unione per la protezione della proprietà industriale, firmato a Madrid il 15 aprile 1891; ma il Governo del Re è autorizzato a ratificarlo quando abbia avuto comunicazione ufficiale che sia stato accettato incondizionatamente da tutti i paesi dell'Unione. »

Si dia lettura del protocollo di cui si parla in questo articolo.

D'Ayala-Valva, segretario, legge :

Troisième protocole — Protocole concernant la dotation du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle conclu entre la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, le Guatemala, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Suisse et la Tunisie.

Les soussignés Plénipotentiaires des Gouvernements ci-dessus énumérés,

Vu la Déclaration adoptée le 12 mars 1883 par la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle réunie à Paris,

Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté le Protocole suivant:

« Article 1. Le premier alinéa du chiffre 6 du Protocole de clôture annexé à la Convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

« Les dépenses du Bureau international institué par l'article 13 seront supportées en commun par les Etats contractants. Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de soixante mille francs par année. »

« Article 2. Le présent Protocole sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications, et aura la même force et durée que la Convention du 20 mars 1883 dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des Etats ci-dessus énumérés ont signé le présent Protocole à Madrid le quinze avril mil-huit-cent-quatre-vingt-onze.

« Pour la Belgique, Th. de Bounder de Melsbroeck.

Pour le Brésil, Luis F. d'Abreu.

Pour l'Espagne, S. Moret. — Marqués de Aguilar. — Enrique Calleja. — Luis Mariano de Larra.

Pour les Etats-Unis d'Amérique, E. Burd Grubb.

Pour la France et la Tunisie, P. Cambon.

Pour la Grande Bretagne, Francis Clare Ford.

Pour le Guatemala, J. Carrera.

Pour l'Italie, Maffei.

Pour la Norvège, Arild Huitfeldt.

Pour les Pays-Bas, Gericke.

Pour le Portugal, Comte de Casal Ribeiro.

Pour la Suède, Arild Huitfeldt.

Pour la Suisse, Ch. E. Lardet. — Morel. »

Presidente. Pongo a partito l'articolo 3° ed ultimo.

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge.

Presidente. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

1° Autorizzazione di maggiore stanziamento sul bilancio 1893-94 del Ministero del tesoro per anticipazioni alla Congregazione di carità di Roma:

2° Applicazione dei protocolli per la modificazione della Convenzione sulla proprietà industriale firmati a Madrid il 14 e 15 aprile 1891;

3° Ordinamento dei dominî collettivi nelle Provincie dell'ex-Stato pontificio.

Prego gli onorevoli deputati di non allontanarsi dall'aula, perchè bisognerà poi procedere ad altre votazioni.

Si faccia la chiama.

Di Sant'Onofrio, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Aguglia — Ambrosoli — Andolfato — Antonelli — Aprile — Arbib — Arnaboldi.

Baccelli — Badini — Barzilai — Basini — Beltrami Luca — Bertolini — Bertollo — Bettolo — Bonasi — Bonin — Borruso — Borsarelli — Bracci — Branca — Brunetti — Brunialti — Bufardeci.

Cadolini — Caetani Onorato — Cafiero — Canegallo — Cappelli — Carcano — Carmine — Casilli — Cavagnari — Cavaliere — Cavallotti — Celli — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cibrario — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colajanni Federico — Colombo Quattrofrati — Comandini — Comandù — Comin — Compans — Coppino — Costa — Crispi — Cucchi — Curioni.

Dal Verme — Damiani — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Gaglia — Del Balzo — De Martino — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Blasio — Di Broglio — Diligenti — Di Marzo — Di Rudini — Di Sant'Onofrio — Donati.

Ercole.

Facheris — Fagioli — Falconi — Fasce — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferri — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco.

Galli Roberto — Garibaldi — Gavazzi — Ghigi — Giacomelli — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Giovanelli — Grandi — Graziadio — Guelpa — Guerci — Guicciardini — Guj.

Imbriani-Poerio.

Lanzara — La Vaccara — Leali — Levi Ulderico — Lojodice — Lucchini — Luzzatto Attilio.

Maffei — Marazzi Fortunato — Martini Ferdinando — Martini Giovanni — Martorelli — Masi — Mazzino — Mecacci — Mel — Merzario — Mestica — Miceli — Miraglia — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Morelli Enrico.

Nasi — Nicastro — Nicolosi — Nigra.

Odescalchi — Omodei — Ostini — Ottavi,

Pais-Serra — Palestini — Pandolfi — Papa — Patamia — Pavia — Pellegrini — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pinchia — Piovene — Polti Giuseppe — Prinetti — Pullino.

Quarena — Quartieri — Quintieri.

Randaccio — Rava — Reale — Riboni — Ricci — Rinaldi — Riola Errico — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Rossi Rodolfo — Rubini.

Sacchetti — Salandra — Saporito — Scalinì — Sciacca della Scala — Serena — Silvani — Sineo — Socci — Sola — Solimbergo — Sonnino-Sidney — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tecchio — Testasecca — Tittoni — Tondi — Tornielli — Torraca — Trigona — Tripepi — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Vacchelli — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Vienna — Visocchi — Vollarò De-Lieto.

Weill-Weiss.

Zappi — Zecca — Zizzi — Zucconi.

Sono in congedo:

Afan de Rivera.

Bastogi Gioachino — Bastogi Michelangelo — Bonacossa.

Calpini — Canzi — Centurini — Civelli — Compagna.

Delvecchio — De Riseis Luigi.

Grossi.

Lucifero.

Marazio Annibale — Miniscalchi — Monti. Orsini-Baroni.

Piaggio — Pignatelli — Pozzo — Pugliese — Pullè.

Rampoldi — Rospigliosi.

Sani Giacomo — Silvestri — Sormani.

Torrigiani — Tortarolo — Tozzi.

Vastarini-Cresi — Villa.

Zeppa.

Sono ammalati:

Brin.

Della Rocca.

Faldella — Frola.

Luciani — Lugli.

Mazziotti — Mezzacapo — Morin.

Nicotera.

Ruggeri Giuseppe.

Sani Severino — Sanvitale.

Trompeo.

Assente per ufficio pubblico:

Casana.

Sono in missione:

Boselli.

Toaldi.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretarii a procedere allo spoglio.

(I segretarii fanno la numerazione dei voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Applicazione dei protocolli per la modificazione della Convenzione sulla proprietà industriale firmati a Madrid il 14 e 15 aprile 1891:

Presenti e votanti	208
Maggioranza	105
Voti favorevoli	183
Voti contrari	25

(La Camera approva).

Autorizzazione di maggiore stanziamento sul bilancio 1893-94 del Ministero del tesoro per anticipazioni alla Congregazione di carità di Roma:

Presenti e votanti	208
Maggioranza	105
Voti favorevoli	168
Voti contrari	40

(La Camera approva).

Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex-Stato pontificio:

Presenti e votanti	208
Maggioranza	105
Voti favorevoli	165
Voti contrari	43

(La Camera approva).

Discussione della proposta di legge: Modificazione alla circoscrizione giudiziaria del mandamento di Chiari.

Presidente. Procederemo innanzi nell'ordine del giorno, il quale reca discussione della proposta di legge: Modificazione alla circoscrizione giudiziaria del mandamento di Chiari.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Dal 1° marzo 1894 i Comuni di Cossi-

rano, Cizzago e Comezzano saranno staccati dalla circoscrizione della pretura di Orzinuovi ed aggregati a quella di Chiari. »

Brunialti, della Commissione. A nome della Commissione propongo che in luogo di 1° marzo, si dica 1° luglio 1894.

Presidente. Onorevole guardasigilli, consente?

Calenda, ministro di grazia e giustizia. Si signore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Calenda, ministro di grazia e giustizia. Eravamo intesi con la Commissione di aggiungere alla proposta di legge un secondo articolo per autorizzare il Governo ad emanare le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge, come si costuma sempre in casi simili.

Presidente. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole guardasigilli?

Brunialti, della Commissione. La Giunta l'accetta; e le trasmetterò ora il nuovo articolo da aggiungere alla proposta di legge.

Presidente. Rileggo l'articolo unico, che diventa articolo 1°:

« Art. 1. Dal 1° luglio 1894 i comuni di Cossirano, Cizzago e Comezzano saranno staccati dalla circoscrizione della pretura di Orzinuovi ed aggregati a quella di Chiari. »

Lo pongo a partito. Chi lo approva sorga. *(È approvato).*

Ora, la Commissione, d'accordo col Governo, propone quest'articolo 2°:

« Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con Decreto Reale le disposizioni per la esecuzione della presente legge. »

Se non vi sono opposizioni e niuno chiede di parlare pongo a partito questo articolo secondo. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Procederemo più tardi alla votazione segreta di questa proposta di legge.

L'ordine del giorno reca discussione del progetto di legge sulla contraffazione ed adulterazione del burro.

Crispi, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Crispi, presidente del Consiglio. Trovansi iscritti all'ordine del giorno una serie di disegni di legge presentati dal precedente mi-

nistro del Tesoro onorevole Grimaldi e riguardanti eccedenze di impegni. Mi pare che sarebbe urgente il discuterli.

Presidente. Sono dodici disegni di legge a cui Ella allude, onorevole presidente del Consiglio, e si potrebbero discutere e porre in votazione domani, perchè amo sperare che la Camera si troverà in numero anche domani.

Crispi, presidente del Consiglio. Sta bene; ma a me pare urgente di discutere questi disegni di legge, riguardanti eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni; l'*adulterazione del burro* potrebbe aspettare. *(Si ride).*

Presidente. Il Governo propone che si discutano subito i dodici disegni di legge, che riguardano eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni.

La Camera consente in questa proposta?

Voci. Sì! sì!

Presidente. Sta bene.

Discussione di disegni di legge per eccedenze di impegni e maggiori assegnazioni.

Presidente. Il primo è il disegno di legge numero 255.

Leggo l'articolo unico.

« Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1892-93 su capitoli di *spese obbligatorie e d'ordine* nella complessiva somma di lire dodici milioni duecento diciannove mila ottocentouna e centesimi otto (L. 12,219,801.08), ripartite fra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'unita tabella. »

La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Carmine, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Carmine, relatore. A questo disegno di legge va annesso un ordine del giorno, del seguente tenore:

« La Camera invita il Governo a prendere gli opportuni provvedimenti e, occorrendo, a presentare anche un disegno di legge allo scopo di frenare in modo efficace il progressivo aumento delle spese di giustizia verificatosi negli ultimi esercizi. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Calenda, ministro guardasigilli. Giunto appena al Ministero di grazia e giustizia, ebbi a notare la grande differenza che vi era tra il

preventivo delle spese di giustizia, ed il consuntivo, il quale oltrepassa di 1,087,000 lire la spesa presunta.

Cercai quindi di accrescere con note di variazione, la cifra segnata in bilancio, e nello stesso tempo, con apposite circolari, invitai i magistrati a frenare le spese occorrenti nei giudizi penali, affinché il consuntivo non presentasse un aumento così notevole di fronte al preventivo.

Da mia parte non mancherò di far tutti gli eccitamenti compatibili colla buona amministrazione della giustizia; sebbene non mi pare che quest'anno possa essere meno feconda di giudizi penali di quello che siano stati gli anni passati. Quando non si possa raggiungere l'intento coi soli mezzi amministrativi, non mancherò di proporre alla Camera quel disegno di legge che, dopo studi opportuni, mi sembrerà più adatto a raggiungere lo scopo di vedere ridotte le spese.

Accetto, quindi, l'ordine del giorno della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, relatore. La Giunta generale del bilancio, a proposito di questo capitolo delle spese di giustizia, fece due osservazioni: una che non ostante un aumento che si verificava ogni anno nel consuntivo in confronto della previsione, la previsione veniva sempre proposta nella stessa cifra. A questo inconveniente ha rimediato l'onorevole ministro guardasigilli proponendo con una nota di varia-

zione un aumento di 500,000 lire. E su questo punto la Giunta può dichiararsi appagata.

L'altro punto pure toccato dalla Giunta generale del bilancio è questo, che, già, da parecchi anni, nell'accertamento di queste spese di giustizia, si verifica un aumento progressivo. Perciò la Giunta ha creduto opportuno di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro su questo fatto, proponendo un ordine del giorno, perchè gli eccitamenti rivolti al Governo negli anni passati non avevano prodotto alcun risultato efficace. Non vogliamo certo intralciare l'azione della giustizia; ma non si può a meno di notare che questo aumento progressivo delle spese non è in proporzione dell'aumento dei giudizi. Ad ogni modo la Giunta del bilancio è grata al Governo di avere accettato l'ordine del giorno da essa proposto.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

« La Camera invita il Governo a prendere gli opportuni provvedimenti e, occorrendo, a presentare anche un disegno di legge allo scopo di frenare in modo efficace il progressivo aumento delle spese di giustizia verificatosi negli ultimi esercizi. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Do lettura della tabella che fa parte integrante dell'articolo unico testè letto :

Tabella delle eccedenze d'imp. sui capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio 1892-93 risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio stesso.

Ministero	Capitoli del bilancio 1892-93		Somma
	Numero	Denominazione	
Tesoro.	38	Pensioni del Ministero del tesoro	57,383. 93
	39	Id. id. delle finanze	354,595. 17
	42	Id. id. dell'istruzione pubblica	49,423. 56
	43	Id. id. dell'interno.	113,870. 33
	44	Id. id. dei lavori pubblici	39,158. 03
	45	Id. id. delle poste e telegrafi	76,851. 84
	47	Id. id. della marina	33,213. 02
	49	Id. straordinarie	21,425. 20
	82	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero.	5,104,398. 73
	83	Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048)	567,849. »
	122	Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 serie 3 ^a)	10,905. »
	136	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia (legge 25 luglio 1880, n. 5562)	43,988. 45
			6,473,062. 26
Finanze	50	Contribuzione sui beni demaniali — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale	290,679. 49
	59	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.	135,388. 86
	68	Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali	5,198. 59
	77	Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	1,751,481. 41
	104	Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gassose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie	178,807. 73
		2,361,556. 08	
		<i>Da riportarsi</i>	

Ministero	Capitoli del bilancio 1892-93		Somma
	Numero	Denominazione	
		<i>Riporto . . . L.</i>	2,361,556. 08
Finanze	165	Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre. (Dazio consumo di Roma)	769. 47
	180	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico. . .	40,719. 83
			2,403,045. 38
Grazia e giustizia	9	Dispacci telegrafici governativi.	94,155. »
	17	Spese di giustizia.	1,087,840. 25
			1,181,995. 25
Interno	13	Dispacci telegrafici governativi.	1,153,190. 35
	35	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 2 ^a , art. 81, e Regio Decreto 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24)	145,630. 48
			1,298,820. 83
Poste e telegrafi	30	Retribuzioni ai commessi degli uffici di 2 ^o classe ed ai fattorini in ragione di telegrammi	4,974. 31
	41	Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati, per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, spese d'espresso e simili.	19,978. 11
			24,952. 42
Guerra.	43	Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati	824,124. 94
Agr., ind. e comm.	7	Dispacci telegrafici governativi.	3,400. »
	8	Spese di posta.	10,400. »
			13,800. »

Ministero	Capitoli del bilancio 1892-93		Somma
	Numero	Denominazione	
RIEPILOGO			
		Ministero del Tesoro	6,473,062. 26
		Id. delle finanze.	2,403,045. 38
		Id. di grazia e giustizia e dei culti.	1,181,995. 25
		Id. dell'interno	1,298,820. 83
		Id. delle poste e dei telegrafi	24,952. 42
		Id. della guerra.	824,124. 94
		Id. di agricoltura, industria e commercio.	13,800. »
			12,219,801. 08

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora passiamo alla discussione del disegno di legge n. 256-A. Leggo l'articolo unico:

« *Articolo unico.* È approvata la eccedenza d'impegni di lire 18,075. 12 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 74: *Spese per trasporto fondi e di tesoreria*, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93. »

La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Se niuno chiede di parlare si voterà in altra seduta questo disegno di legge a scrutinio segreto.

Ora passiamo al disegno di legge n. 257-A. Si dia lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge. (Vedi Stampato numero 257-A).

Presidente. Onorevole ministro del tesoro, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Sonnino, ministro delle finanze interim del tesoro. Sì, accetto.

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se niuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli del disegno di legge):

« Art. 1. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,041. 73 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 3 - *Personale di ruolo* (Mini-

stero) - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 2. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 720.72 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 4 - *Personale straordinario (Ministero)* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 3. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 52,377.81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 7 - *Personale di ruolo, amministrativo, d'ordine e di basso servizio (Intendenze di finanza)* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 4. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6,985.90 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 11 - *Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Assegni ai membri della Giunta superiore del catasto e stipendi agli impiegati dell'Ufficio centrale del catasto* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 5. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9,923.17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 17 - *Personale di ruolo (Uffici tecnici di finanza)* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 6. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 20,008.63 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 19 - *Indennità di viaggio e di soggiorno e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario (Uffici tecnici di finanza)* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 7. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,267.71 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 23 - *Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-1893. »

« Art. 8. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,275.68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 24 - *Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 9. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 14,665.08 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 25 - *Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 10. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 357.63 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 33 - *Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 11. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,795.53 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 40 - *Compra e riparazione di mobili, acquisto di casse-forti per gli uffici di riscossione e per quelli del bollo e spese relative* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 12. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 97,218.43 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 51 - *Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 13. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 17,919.50 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 62 - *Personale di ruolo delle agenzie delle imposte dirette e del catasto* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 14. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,426.60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 73 - *Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 15. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 24,829.78 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 81 - *Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 16. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 33,390.21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 82 - *Casermaggio, spese di materiale, lune e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza* - dello stato di previsione

della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 17. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 64,540.91 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 85 - *Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per sorveglianza finanziaria* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 18. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 210 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 97 - *Fitto di locali (Servizio del lotto)* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 19. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 905.07 verificatasi sul capitolo 148 - *Fitto di locali (Tabacchi e sali)* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 20. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 474.54 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 173 - *Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 21. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,272.85 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 174 - *Stipendio e indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanz. 1892-93. »

Si passerà più tardi alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Ora viene in discussione il disegno di legge n. 258.

Do lettura dell'articolo unico.

« *Articolo unico.* È approvata la eccedenza d'impegni di lire 12,246.76 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7, *Indennità di supplenza e di missione*, dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1892-93. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passerà più tardi alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Ora viene in discussione il disegno di legge n. 259.

Si dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 259-A).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,639.47 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 3 - *Ministero - Spese d'ufficio* - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1892-93. »

(È approvato).

« Art. 2. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 63,457.21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 37 *ter* - *Acquisto di mobili per il palazzo della R. Ambasciata a Londra* - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1892-93. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro delle finanze, interim del tesoro. Vorrei pregare la Giunta generale del bilancio di non voler insistere nel non approvare questo articolo.

Io ammetto che la forma con la quale esso viene proposto all'approvazione della Camera sia alquanto scorretta, perchè si sarebbe dovuto presentare una legge speciale trattandosi di una spesa che contabilmente appare nuova benchè fatta sin da sei anni fa. Ma rilevata la cosa ed impedito così che essa formi precedente, non vedo che vantaggio ci sarebbe nel rimandare la proposta ad altra sede. D'altra parte ciò cagionerebbe non poca confusione, perchè tutte le risultanze del consuntivo verrebbero a mutare, e motiverebbe inoltre una spesa per ristampare i prospetti generali. Prego perciò la Giunta generale, pur concordando con essa nel ritenere poco corretta la forma con cui la spesa viene portata, di recedere dalla sua proposta e di approvare l'articolo presentato dal Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, relatore. La Giunta generale del bilancio prende atto volentieri delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, con cui egli riconosce che l'osservazione da essa fatta sulla forma poco corretta della presentazione dell'eccedenza d'impegni ha fondamento. La Giunta generale del bilancio si è preoccupata delle considerazioni svolte dall'onorevole ministro del Tesoro sugli inconvenienti, che sarebbero derivati dal dover mutare le cifre del consuntivo. Essa veramente non attribui-

sce a questi inconvenienti tutta quella importanza che loro attribuisce l'onorevole ministro.

Però dietro le insistenze di lui, la Giunta mi ha dato mandato, qualora il Governo insista, anche davanti alla Camera, nel domandare che queste eccedenze siano approvate, di acconsentire a questa approvazione, presentando però un ordine del giorno, che constati che la impostazione di queste eccedenze d'impegni non è stata corretta e che inviti il Governo a provvedere a che un simile inconveniente non abbia a verificarsi di nuovo. Quindi a nome della Giunta generale del bilancio propongo il seguente ordine del giorno:

« La Camera giudicando irregolare l'eccedenza d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1892-93 al capitolo 33 *ter* del conto delle spese del Ministero degli affari esteri, perchè la relativa spesa non fu autorizzata con legge speciale, mentre approva l'eccedenza stessa per non rendere necessarie modificazioni nelle scritture della ragioneria generale dello Stato, invita il Governo a curare che nella compilazione dei futuri rendiconti venga rigorosamente osservata la disposizione sancita nell'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sulla contabilità generale dello Stato. »

Se il Governo accetta quest'ordine del giorno dichiaro, a nome della Giunta generale del bilancio, di acconsentire all'approvazione della eccedenza d'impegni di cui è parola nell'articolo 2 del disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Senta, onorevole Carmine: la Giunta del bilancio ha fatto delle osservazioni che ritengo giuste; ma, trattandosi di un bilancio che non ci appartiene, non ci pare generoso lo accettare una mozione con la quale si fa un rimprovero ai nostri predecessori.

Prego quindi la Giunta di voler desistere dalla sua proposta.

Sotto di noi speriamo, che di questi peccati non se ne commetteranno, anzi prometiamo di non commetterne; ma l'ordine del giorno potrebbe dalla Giunta del bilancio essere ritirato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carmine.

Carmine, relatore. Io debbo fare osservare all'onorevole presidente del Consiglio che nelle intenzioni della Giunta del bilancio, nella sua proposta non è contenuto alcun rimprovero all'Amministrazione presente, il che sarebbe assurdo, nè alla passata. Qui si tratta di un'osservazione obbiettiva sul modo con cui è compilato il rendiconto consuntivo.

È proprio questa la sede nella quale si deve pretendere che sia applicata la legge sulla contabilità generale dello Stato. La Giunta del bilancio verrebbe meno al suo compito se non rivelasse la irregolarità, che ha avuto occasione di constatare e non la mettesse sott'occhio alla Camera. Qui la irregolarità è troppo evidente perchè possa passare inosservata e possa formare oggetto soltanto di osservazione nella relazione della Giunta del bilancio. Essa era persuasa che il miglior provvedimento era di non approvare questa eccedenza d'impegni e d'invitare il Governo a fare approvare questa spesa, con apposito disegno di legge, per iscriverla poi nell'assestamento dell'esercizio in corso o nello stato di previsione dell'esercizio prossimo futuro. La Giunta generale del bilancio dà prova di deferenza rinunciando a domandare la radiazione di questa eccedenza d'impegni dal rendiconto consuntivo, tenendo conto delle esigenze della Ragioneria generale dello Stato; ma essa non può rinunciare a che la Camera non abbia a pronunziare un giudizio sopra questo fatto.

D'altro canto poi, io tengo questo preciso mandato dalla Giunta generale del bilancio, e, come ho dichiarato prima, io qui non potrei ritirare la proposta della Giunta generale del bilancio, relativa all'articolo secondo di questo disegno di legge, se non presentando contemporaneamente l'ordine del giorno, che ho letto.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, ministro delle finanze, interim del tesoro. Torno a pregare la Giunta generale del bilancio a non voler spingere le cose troppo oltre.

La Giunta del bilancio ha avuto tutte le ragioni di portare la questione davanti alla Camera. Il Governo riconosce che la forma non è stata perfettamente corretta. Dunque la cosa risulta dagli atti della Camera, in tutti i modi possibili.

Non capisco che cosa vi aggiunga l'ordine del giorno proposto.

Non vi aggiunge niente, poichè da parte nostra, come Ministero, promettiamo che nei futuri conti consuntivi, se arriveremo a presentarne, non si riprodurranno simili irregolarità; e crediamo che qualunque altro Ministero terrà conto della discussione avvenuta.

E poichè la quistione non ha importanza politica, non trattandosi oggi del Ministero che ha presentato quel consuntivo, e non essendovi quindi una questione di rimprovero politico di nessun genere da fare, io prego la Giunta, tenuto conto della discussione avvenuta, di voler recedere da quell'ordine del giorno per la intonazione che esso avrebbe. A ogni modo ce ne rimettiamo alla Camera.

Fagioli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fagioli.

Fagioli. Ho chiesto di parlare, perchè la discussione che è avvenuta su questo articolo ha potuto lasciar supporre, a chi non ha prestata ad essa tutta la sua attenzione, che si tratti di una spesa, per la quale fu adoperata la qualifica di poco corretta.

Crispi, presidente del Consiglio. Nella forma.

Fagioli. Di una spesa fatta con una forma poco corretta, che sia da attribuirsi all'Amministrazione precedente.

Or mi preme di dichiarare subito, e spero di aver consenziente anche il Governo, che questa spesa è stata fatta assai prima del Gabinetto che ha preceduto l'attuale, e che la questione che può farsi oggi è soltanto quella semplice di contabilità, cioè della forma che si deve adottare per rendere contabilmente pagabile una spesa, che fu fatta da un'Amministrazione, precedente non solo all'attuale, ma anche a quella che ha preceduto l'attuale.

Presidente. La Commissione che dice?

Carmine, relatore. L'onorevole ministro del tesoro ha dichiarato che non sa capire che cosa aggiunga un ordine del giorno.

Io gli potrei rispondere che non so capire che cosa tolga un ordine del giorno.

Ed appunto per questo, mi piace che si possa accettare quello della Giunta.

Del resto, io non ho domandato di ritirare la proposta della Giunta generale del bilancio, se non a condizione di presentare quest'ordine del giorno.

Capisco che il Governo se ne rimetta alla

Camera, ma se dichiara di opporsi a quest'ordine del giorno...

Crispi, presidente del Consiglio. No!

Carmine, relatore...io non posso fare altro che ritirare l'ordine del giorno stesso e dichiarare che la Giunta conserva la sua proposta all'articolo 2° di questo disegno di legge.

Sonnino, ministro delle finanze, interim del tesoro. Il Governo se ne rimette alla Camera.

Presidente. L'onorevole Pais-Serra ha facoltà di parlare.

Pais-Serra. Come membro della Giunta generale del bilancio, credo, senza toglier nulla al mandato ricevuto dal relatore, che si potrebbe prendere atto delle dichiarazioni del Governo e passare all'ordine del giorno.

Quali sono le dichiarazioni che ha fatto il Governo? Che riconosce giuste le osservazioni, fatte dalla Giunta generale del bilancio e che d'ora in avanti non avverranno più gl'inconvenienti lamentati dalla Giunta.

Questo mi pare più che sufficiente. Vogliamo noi creare un conflitto...

Carmine, relatore. Non c'è nessun conflitto dal momento che il Governo ha dichiarato di rimettersene alla Camera.

Pais-Serra. Oh, allora posso coscienziosamente votare!

Presidente. Come la Camera ha inteso al disegno di legge 259 c'è un'eccedenza d'impegni di lire 63,457. 21. La Commissione non ammetteva questa maggiore spesa, perchè, a tenore della legge di contabilità, avrebbe ecceduto la somma di 30,000 lire al di là della quale occorre una legge speciale.

La Giunta, però, sarebbe disposta ad ammettere lo stanziamento di questa maggiore spesa al bilancio 1892-93, qualora piacesse alla Camera d'approvare il seguente ordine del giorno:

« La Camera, giudicando irregolare l'eccedenza d'impegni risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1892-93 al capitolo 37 *ter* del conto della spesa del Ministero degli affari esteri, perchè la relativa spesa non fu autorizzata con legge speciale, mentre approva l'eccedenza stessa per non render necessarie modificazioni nelle scritture della ragioneria generale dello Stato, invita il Governo a curare che nella compilazione dei futuri rendiconti venga rigorosamente osservata la disposizione sancita nell'ultimo

capoverso dell'articolo 34 della legge sulla contabilità generale dello Stato. »

Il Governo ha dichiarato che se ne rimette alla Camera.

Crispi, presidente del Consiglio. Sicuramente! **Presidente.** Pongo a partito quest'ordine del giorno.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

La Camera approva l'ordine del giorno della Giunta del bilancio. Perciò bisogna modificare l'art. 2 ed invece di dire: *non è approvata*, bisogna dire: *è approvata*.

Si legge l'art. 2.

« È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 63,457.21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 37 *ter* - *Acquisto di mobili per il palazzo della R. Ambasciata a Londra* - dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1892-93. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato).

Viene ora il disegno di legge n. 260. Si dà lettura del disegno di legge. (V. Stampato n. 260 A).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,254.49 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 1 - *Ministero - Personale* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

(È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 2. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 782.97 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 2 - *Ministero - Spese d'ufficio* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 3. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,511.45 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 4 - *Consiglio di Stato - Personale* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 4. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 933.81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 7 - *Funzioni pubbliche e feste*

governative - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 5. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,488.19 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 8 - *Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 6. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 41,705.09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 11 - *Ispezioni e missioni amministrative* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 7. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 295 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 12 - *Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'interno e loro famiglie* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 8. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 55.78 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 16 - *Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 9. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,494.47 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 18 - *Spese casuali* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 10. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 46,028.79 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 23 - *Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 11. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 30.87 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 27 - *Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatatura* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 12. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 17,340.51 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 29 - *Gazzetta Ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle Provincie - Spese di stampa e di posta* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 13. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,673.68 verificatasi sull'asse-

gnazione del capitolo 32 - *Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 14. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,099.99 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 36 - *Personale dei dispensari celtici* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 15. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,449.81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 37 - *Dispensari celtici e soppressi uffici sanitari - Fitto locali (Spese fisse)* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 16. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 23,011.14 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 39 - *Spese di cura e mantenimento dei sifilitici* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 17. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,390.61 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 40 - *Dispensari celtici gratuiti, spese pel funzionamento, arredi, mobili e strumenti chirurgici* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 18. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,063.85 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 48 - *Spese pel funzionamento dei laboratori, indennità agli incaricati dello insegnamento e spese varie* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 19. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 111.12 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 51 - *Compensi e gratificazioni per lavori riguardanti la pubblica salute, acquisto di opere e spese varie* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 20. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,085.53 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 54 - *Lazzaretti marittimi - Personale (Spese fisse)* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 21. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,710.18 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 64 - *Gratificazioni e premi ad ufficiali guardie di città ed agenti di pubblica*

sicurezza - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 22. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 44.99 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 68 - *Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 23. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 143.25 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 74 - *Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 24. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 7,302.99 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 76 - *Spese di trasporto, di cancelleria, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i reali carabinieri* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 25. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 101,267.58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 77 - *Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 26. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 117,309.45 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 92 - *Carceri - Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 27. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15,890.30 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 93 - *Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 28. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 283,713.49 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 96 - *Carceri - Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 29. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,680.12 verificatasi sull'assegna-

zione del capitolo 98 - *Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari ed agli insercianti* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 30. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4,052.52 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 99 - *Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 31. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,160.77 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 100 - *Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori di residenza* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 32. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 177.40 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 104 - *Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 9 del Regolamento approvato con Regio Decreto 1° febbraio 1891, n. 260)* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 33. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 236,866.38 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 116 - *Sicurezza pubblica - Soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

Ora viene il disegno di legge n. 261.

Leggo l'articolo unico:

« È approvata la eccedenza d'impegni di lire 2,861.68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « *Spese di stampa* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1892-93. »

Non essendovi osservazioni, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto su quest'articolo unico.

Ora passeremo al disegno di legge, n. 262.

Si dà lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato n. 262-A).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,087.06 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 16 - *Retribuzione ai procacci* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1892-93. »

(È approvato).

« Art. 2. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,639.34 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 39 - *Indennità per tramutamenti, missioni, visite di ispezione ed altre indennità diverse* - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1892-93. »

(È approvato).

Viene ora il disegno di legge n. 263.

Si dà lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato n. 263-A).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 530,716 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 11 - *Corpi di fanteria* - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93. »

(È approvato).

« Art. 2. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 61,856.31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 16 - *Corpo e servizio sanitario* - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93.

(È approvato).

« Art. 3. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5,160 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 23 - *Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio* - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93. »

(È approvato).

Viene il disegno di legge n. 264.

« Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di lire 204,968 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 148 *sexies*: Eccedenza di impegni

verificatasi sul capitolo n. 76: *Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato del bilancio di previsione 1891-92* del conto consuntivo della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93.

Se nessuno chiede di parlare si voterà più tardi, o domani, a scrutinio segreto su questo articolo unico.

Viene ora in discussione il disegno di legge n. 265. Si dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 265-.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 1. È approvata la maggiore assegnazione di lire 12.36 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-a bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 1, *Ministero - Personale*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 2. approvata la maggiore assegnazione di lire 400 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-b bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 8, *Funzioni pubbliche e feste governative*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 3. È approvata la maggiore assegnazione di lire 12,528. 96 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-c bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 9, *Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 4. È approvata la maggiore assegnazione di lire 3,901. 89 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-d bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 11, *Indennità di traslocamento agli impiegati*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 5. È approvata la maggiore asse-

gnazione di lire 13,528. 67 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-e bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 12, *Ispezioni e missioni amministrative*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 6. È approvata la maggiore assegnazione di lire 235 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-f bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 13, *Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 7. È approvata la maggiore assegnazione di lire 222,697. 39 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-g bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 14, *Dispacci telegrafici governativi*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 8. È approvata la maggiore assegnazione di lire 5,350 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-h bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 18, *Spese casuali*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 9. È approvata la maggiore assegnazione di lire 510 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-i bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 22, *Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 10. È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,050 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-k bis, « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 27, *Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatatura*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-1893. »

« Art. 11. È approvata la maggiore assegnazione di lire 910.05 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo n. 120-*l bis*, « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 32, *Servizi di pubblica beneficenza - Stabilimento termale per gli indigenti in Acqui*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 12. È approvata la maggiore assegnazione di lire 7,000 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo numero 120-*m bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 39, *Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 13. È approvata la maggiore assegnazione di lire 14,180.55 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*n bis*, « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 34, *Servizi di pubblica beneficenza - Spese di ospedalità e simili*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-1892 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 14. È approvata la maggiore assegnazione di lire 7,640.58 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*o bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 36, *Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 15. È approvata la maggiore assegnazione di lire 4,354.02 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*p bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 40, *Spesa di cura e mantenimento dei sifilitici*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 16. È approvata la maggiore assegnazione di lire 10,000 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*q bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 41, *Dispensari celtici gratuiti, spese pel*

funzionamento, arredi, mobili e strumenti chirurgici, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-1892 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 17. È approvata la maggiore assegnazione di lire 240 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*r bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 43, *Sifilicomi - Fitto di locali*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-1893. »

« Art. 18. È approvata la maggiore assegnazione di lire 189.80 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*s bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 44, *Indennità ai visitatori, veterinari, ingegneri e componenti la Commissione della farmacoepa e del Consiglio superiore di sanità*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 19. È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,427.35 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*t bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 49, *Spese pel funzionamento dei laboratori, indennità agli incaricati dello insegnamento e spese varie*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 20. È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,000 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*u bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 52, *Compensi e gratificazioni per lavori riguardanti la pubblica salute, acquisto di opere e spese varie*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93.

« Art. 21. È approvata la maggiore assegnazione di lire 250 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*v bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 57, *Lazzaretti marittimi - Retribuzione al personale avventizio amministrativo e di basso servizio*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto con-

suntivo della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 22. È approvata la maggiore assegnazione di lire 235 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 120-*x bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 61, *Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 23. È approvata la maggiore assegnazione di lire 7,645.55 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 120-*y bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 63, *Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 24. È approvata la maggiore assegnazione di lire 58.56 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 120-*z bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 68, *Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 25. È approvata la maggiore assegnazione di lire 105 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 120-*a' bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 69, *Servizio sanitario, istruzione ed altre spese per agenti di sicurezza pubblica*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-1892 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 26. È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,755.52 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 120-*b' bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 73: *Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 27. È approvata la maggiore assegnazione di lire 576.12 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 120-*c' bis*

« Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 82, *Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le Direzioni degli stabilimenti carcerari*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-1892 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 28. È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,688.88 per provvedere al saldo della spesa iscritta al capitolo 120-*d' bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 84, *Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 29. È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,236.55 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 120-*e' bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 85, *Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 30. È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,231.26 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 120-*f' bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 86, *Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 31. È approvata la maggiore assegnazione di lire 28,347.46 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 120-*g' bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 89, *Carceri - Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 32. È approvata la maggiore assegnazione di lire 506.25 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 120-*h' bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 90, *Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Mi-

nistero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 33. È approvata la maggiore assegnazione di lire 446.16 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*i*¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 91, *Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 34. È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,139.04 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*k*¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 92, *Carceri - Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 35. È approvata la maggiore assegnazione di lire 53,200 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*l*¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 93, *Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 36. È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,557.02 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*m*¹ *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 94, *Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 37. È approvata la maggiore assegnazione di lire 416.33 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*n*¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 95, *Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzioni di macchine, attrezzi e utensili*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 38. È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,969.85 per provvedere al

saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*o*¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 96, *Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 39. È approvata la maggiore assegnazione di lire 431.23 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*p*¹ *bis* « Eccedenza di impegni verificatasi al capitolo 99, *Carceri - Servizio delle manifatture - Carte, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasferte*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 40. È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,108.91 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*q*¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 101, *Carceri - Fitto di locali*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 41. È approvata la maggiore assegnazione di lire 3,303.15 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*r*¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 102, *Carceri - Manutenzione dei fabbricati*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 42. È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,784.66 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*s*¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 103, *Carceri - Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 43. È approvata la maggiore assegnazione di lire 42.50 per provvedere al saldo della spesa residua inscritta al capitolo 120-*t*¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 104, *Carceri - Fotografie dei*

malfattori più pericolosi, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93.

« Art. 44. È approvata la maggiore assegnazione di lire 100 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 120-u' bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 110, *Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

« Art. 45. È approvata la maggiore assegnazione di lire 218.99 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 120-v' bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 158, *Carceri - Premi d'ingaggi, vestiario, armamento ed altre spese per le guardie - Gratificazioni e sussidi (Residui a tutto il 30 giugno 1889)* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1892-93. »

Ora viene il disegno di legge n. 266.

Si dà lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato n. 266-A).

La dissussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 1. È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,443.02 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 59 bis « *Saldo delle contabilità relative al capitolo 13 - Carabinieri reali* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1892-93. »

« Art. 2. È approvata la maggiore assegnazione di lire 126.66 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 59 ter « *Saldo delle contabilità relative al capitolo 18 - Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1891-92 » del conto consuntivo

della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1892-93. »

« Art. 3. È approvata la maggiore assegnazione di lire 11,982.09 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo 59 quater « *Saldo delle contabilità relative al capitolo 25 — Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione* - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1891-92 » del conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1892-93. »

Imbriani. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Imbriani. Pare che siamo alla fine di questo elenco di maggiori arbitrii del potere esecutivo.

Presidente. Di maggiori spese. (*Si ride*).

Imbriani. Non si può che deplorare questo sistema di maggiori spese, che si risolvono in tanti arbitrii, piccoli o grandi, del potere esecutivo. Non si può che deplorarli e votarli contro.

Desidererei però sapere a quanto ammonta la spesa totale, perchè il paese la sappia.

Presidente. Ogni disegno di legge porta con sè la spesa.

Imbriani. Bisognerebbe fare la somma! Il relatore e il ministro la conosceranno almeno!

Una voce. È a pagina 22 della relazione. Son dodici milioni!

Carmine, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Carmine, relatore. Se l'onorevole Imbriani ha letto la relazione, avrà veduto quali siano le ragioni per cui la Giunta ha creduto di poter approvare queste eccedenze.

Forse l'onorevole Imbriani non era presente quando la Giunta generale del bilancio ebbe difficoltà a fare accogliere dalla Camera un ordine del giorno nel quale contenevasi un'osservazione assai mite sopra una di queste eccedenze.

Avrei desiderato che l'onorevole Imbriani fosse venuto allora (*Bravo!*), con la sua voce autorevole, a dar forza alla Giunta del bilancio, la quale fa tutto il possibile perchè sia rispettata la legge di contabilità. (*Benissimo!*)

Imbriani. Non ho potuto trovarmi presente alla discussione, cui ha accennato l'onorevole Carmine, perchè doveri di ufficio mi hanno trattenuto tutt'oggi nelle Commissioni.

Trovo però che la Giunta avrebbe dovuto avere una parola di biasimo per queste eccedenze.

Carmine, relatore. Scusi, se ha letto la relazione, avrà veduto che la parola di biasimo c'è.

Imbriani. Allora non posso che lodare il relatore e la Giunta. (*Si ride*).

Presidente. Domani procederemo alla votazione segreta di questi disegni di legge.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Brunialti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Brunialti. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Galimberti.

Presidente. Invito l'onorevole Graziadio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Graziadio. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Comandini.

Presidente. Invito l'onorevole Carmine a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Carmine. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1892-93.

Presidente. Queste tre relazioni saranno stampate e distribuite.

Discussione della proposta di legge sulla contraffazione ed adulterazione del burro.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge relativo alla adulterazione e contraffazione del burro.

Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, legge. (Vedi *Stampato* n. 173-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Se niuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Coloro che a scopo commerciale fabbricano, tengono in deposito, vendono,

esportano od importano nel Regno, burro preparato in tutto o in parte con margarina o altre sostanze oleose o grasse non derivate dalla crema di latte di vacca devono:

a) imprimere su ogni pezzo del prodotto la esplicita e chiara formola *burro artificiale* oppure *margarina*;

b) indicare con caratteri grandi e chiari, coll'istessa formola, la natura dell'articolo sui recipienti, tela, carte, involti;

c) informare il compratore che la merce non è burro naturale;

d) esprimere la qualità artificiale del burro o la composizione delle miscele nei libri, fatture, lettere e polizze di carico;

e) tenere affisso sopra recipienti, involti o pani del prodotto un cartello indicante chiaramente la qualità artificiale colla formola suddetta. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Celli.

Celli. Non dubiti la Camera, che non l'annoverò. Voglio soltanto dirigere alcune brevi osservazioni alla Commissione ed al rappresentante del Governo.

Questa legge deve, secondo la Commissione, avere due scopi: quello di tutelare il commercio interno del burro e quello di tutelarne l'esportazione.

Ora, per quel che riguarda il commercio interno, abbiamo già il regolamento sanitario, che stabilisce le regole dirette ad impedire che si metta in commercio il burro artificiale per burro naturale.

Ma questo regolamento, per quel che io so, ebbe così poche applicazioni, che temo avrà ugual sorte anche la proposta della Commissione.

C'è modo di impedire che si smerci a prezzo elevato, frodando il compratore, quello che dovrebbe essere il burro a poco prezzo, il burro dei poveri? Evidentemente il mezzo scientifico c'è; ma i mezzi adottati dal regolamento sanitario e quelli ora proposti dalla Commissione sono affatto empirici, e non raggiungono lo scopo: la colorazione e tutti quegli altri mezzi che qui si stabiliscono, sono stati già sperimentati in altri paesi, e non sono riusciti.

Ora quando ci sono dei mezzi scientifici sicuri, perchè ricorrere a mezzi empirici?

Rispetto poi alla colorazione, vorrei che si specificasse meglio il processo da adoperarsi. Non si può parlare di un rosso qua-

lunque, perchè fra i mezzi di colorazione in rosso ce ne sono di velenosi. Io quindi, se verrà approvata questa proposta di legge, vorrei almeno che si dicesse che il rosso, con cui si può colorare il burro non deve essere velenoso.

Ma poichè ci sono dei mezzi scientifici di riconoscimento, propongo che si adottino quelli, di analisi chimica, che meglio sono riusciti. I mezzi empirici non si adottano più in nessun paese del mondo. Dal momento che ci sono dei laboratori chimici, perchè non vi valetate di questi?

Vengo all'altro scopo della legge, quello cioè di tutelare il commercio di esportazione. Una legge, come questa, c'è già in tutti i paesi. In Francia si è anzi costituito un partito di burrai analogo a quello agrario, che abbiamo qui nella nostra Camera.

Anche colà avevano prima adottato quei vari sistemi, che vengono adottati in questa proposta, ma furono riconosciuti inefficaci. Allora si propose lo stesso sistema, che è adottato in Italia per l'esportazione del vino: si ricorse, cioè, ai certificati d'analisi per garantire l'onestà dell'esportazione. Ora io prego il Governo e la Commissione di tener conto di queste osservazioni, perchè, adottando i certificati d'analisi, avranno garantito questo commercio, specialmente nell'Alta Italia; molto meglio che non con la presente proposta. Queste sono le brevi osservazioni che volevo esporre alla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fulci.

Fulci. Io mi rivolgo alla Commissione per sottoporle alcune osservazioni ed una preghiera. Innanzi tutto vorrei che la Commissione rinunciassse ad una parola, che è ripetuta in diversi articoli della legge, parola che non proferirò.

Voci. Dica pure: vacca! (*Si ride*).

Fulci. Vorrei che si dicesse *burro di latte* in genere senza specificazioni; e la ragione della mia domanda è questa. Poichè il burro si fa ordinariamente anche col latte di capra e di pecora, quando si dice semplicemente *burro di latte*, s'intende escluso quello fatto con altre sostanze. Perciò prego la Commissione di non insistere nella sua dizione e così io potrò anche esser d'accordo con essa.

Facheris, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Facheris, relatore. Ringrazio l'onorevole

Celli, perchè egli, pur accennando che questa, più che una legge speciale di per sè, è un complemento di altra legge esistente, ha però riconosciuto che la Commissione ha trasfusi nella legge stessa gli scopi, che egli condivide, per la tutela del piccolo consumo e della esportazione con nuove importanti disposizioni. L'onorevole Celli ci ha anche rivolte delle raccomandazioni intorno ad alcune apparenti lacune della proposta di legge. Ha detto che la colorazione in rosso può essere ugualmente nociva ed anche molto indeterminata, tantochè egli vorrebbe specificata la qualità del rosso da impiegarsi nella colorazione. Ebbene, onorevole Celli, di questa circostanza di fatto si è preoccupata la Commissione nei suoi lavori.

Ma la Giunta sapeva, come le insegna l'onorevole Celli, che di colori rossi ve ne sono di varie gradazioni e qualità; perciò essa ha preferito di lasciare al regolamento la determinazione di quelle speciali qualità di rosso che meglio si confanno agli scopi della legge.

L'onorevole Celli ha accennato anche al fatto che la determinazione, o, per meglio dire, il sindacato, il controllo che si possa fare, per distinguere il burro vero dal burro che si adopera comunemente, e che può essere o margarina od olio grasso od altro, costituisce una grave difficoltà. Ma sa l'onorevole Celli che questa difficoltà venne, negli ultimi tempi, assai diminuita; e sa che le stazioni agrarie, per le analisi, vengono spesso richieste; e sarebbe stato cosa inopportuna, a sommosso avviso della Commissione, di stabilire *a priori* che queste analisi venissero fatte dalle stazioni agrarie: perocchè ciò avrebbe importato una spesa che, nelle condizioni attuali del bilancio, non sarebbe consentita pur essendo reclamata dalla retta e severa applicazione di una legge di questo genere. Vuolsi dire che gli interessati potranno essi stessi rivolgersi direttamente alle stazioni agrarie.

La Commissione, associandosi del resto alla raccomandazione dell'onorevole Celli, rivolge calda raccomandazione al Governo, perchè, sia nel regolamento, sia nelle istruzioni che dovrà dare, trovi modo perchè le stazioni agrarie, e gli istituti di analisi, si prestino e provvedano alla migliore esecuzione della legge, onde essa abbia la più larga e perfetta sanzione.

Quanto all'onorevole Fulci, egli propone un

emendamento categorico, per quanto si possa ritenere che l'osservazione sua non abbia ragione di essere, in quanto che il burro di capra e di pecora sia evidentemente distinto da ciò che è contemplato dalla legge attuale per la margarina, e quindi prenda posto insieme al burro... (la parola nemmeno io la pronunzierò) (*Si ride*); tuttavia la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Fulci, e, perchè non si rinnovi la discussione successivamente, propongo sia tolto anche nell'articolo 3, ove è ripetuto il qualificativo: *di vacca*.

Presidente. Quale è la modificazione che si deve introdurre?

Facheris, relatore. La modificazione è questa: che dall'articolo 1, come dall'articolo 3, siano tolte le parole: *di vacca*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Adamoli, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Il Governo accetta questa proposta di legge d'iniziativa parlamentare, non nascondendosi però, che la sua applicazione incontrerà moltissime difficoltà, e che quindi i suoi risultati saranno, probabilmente, assai limitati.

La legge del 1888, col relativo regolamento, provvedono già in modo abbastanza efficace. Tuttavia se si crede di offrire nuovi modi ancora più efficaci per combattere le contraffazioni e le adulterazioni, il Governo non ha ragione di opporsi purchè questa proposta non abbia a produrre maggiori spese, maggiori complicazioni.

Il Governo poi non può accettare che come semplice raccomandazione le osservazioni dell'onorevole Celli sulla questione dei certificati d'analisi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Mi pare che questo disegno di legge non abbia ragione d'essere (*Oh! oh!*) perchè abbiamo, tanto il Codice penale, quanto la legge sanitaria, che provvedono al caso della vendita di sostanze alterate; anche prescindendo dalla circostanza che queste sostanze possano essere di nocimento alla salute. Mi limito a leggere l'articolo 322 del Codice penale che dice:

« Chiunque pone in vendita o mette al trimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, ma non pericolose

per la salute, è punito con la reclusione sino ad un mese e con la multa da lire cinquanta a cinquecento. »

Qui si contempla il caso di sostanze *non pericolose*; perchè l'ipotesi di sostanze pericolose è prevista negli articoli precedenti, ed è punita con pene maggiori.

Io non ho qui la legge sanitaria, ma credo che anche nella legge sanitaria vi debba essere un articolo che serve a corroborare questa disposizione del Codice penale. Per quale motivo dunque fare questa legge speciale, che porta sanzioni meno gravi che non l'articolo 322 del Codice penale? Meno gravi certamente, perchè soltanto in caso di recidiva questa proposta di legge commina delle pene restrittive della libertà, ma nei casi ordinari dà soltanto delle pene pecuniarie, mentre l'articolo 322 porta sanzioni maggiori, cioè la pena della reclusione unita con la pena pecuniaria.

Questo per ciò che riguarda la punizione di coloro che commettono la frode di adulterare il burro e metterlo in commercio. Non trovo poi opportuno che si dia, per così dire, una patente di libera vendita a coloro che mettono in commercio burro artificiale, o, in altri termini, burro che del burro non ha che il nome, purchè mettano un cartellino in cui si dica: *burro di margarina*. Evidentemente coloro che vogliono spendere poco andranno a comprare questa sostanza che passa sotto il nome di burro, e l'etichetta servirà di bandiera per coprire la bassa mercanzia.

Io dunque, lo dico francamente, sia per la sostanza della proposta di legge, sia per le disposizioni che contiene, che mi sembrano superflue ed anche inefficaci dopo quello che hanno stabilito la legge sanitaria ed il Codice penale, dichiaro di non votare per questo disegno di legge.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Facheris, relatore. All'onorevole Nocito dobbiamo una dichiarazione.

La Commissione, quanto lui, si è occupata dell'utilità di questa legge in rapporto sia alle disposizioni del Codice penale, sia alla legge vigente sulla sanità e relativo regolamento. È già stato detto come nei riguardi della legge sanitaria, questa legge viene a complemento non solo, ma viene ad empire certe lacune che esistono in quella

legge ed inoltre ha disposizioni speciali che non sono in alcuna legge preesistente, quali quelle degli articoli 2 e 3 del progetto in esame.

Senonchè la questione diventa molto più seria quando l'onorevole Nocito la porta sul terreno dell'articolo 322 del Codice penale.

Ma certo a lui è sfuggito come lo scopo della legge sia appunto tale da poterne rendere possibile un'applicazione quando le materie, pur essendo genuine, vengono a portare un disturbo nel commercio e nel consumo.

Ora bisogna che sappia l'onorevole preopinante che la margarina, come tale, è un prodotto genuino e che per sè stessa costituisce un burro che può supplire al bisogno del minuto consumo.

Ciò che si vuol colpire non è il prodotto in sè stesso, ma è la confusione del burro-margarina, prodotto genuino, col burro fresco e naturale, che è anche prodotto genuino.

E difatti per quanto nei decorsi anni si sia stati impressionati dalla grande contraffazione che si fa del burro naturale mischiato a margarina, non si è mai riusciti ad ottenere una sanzione la quale, come si propone la legge attuale, venisse a colpire coloro i quali vendono del burro margarinato al prezzo del burro naturale per usando una materia la quale costa meno della metà; e ciò specialmente perchè la margarina viene posta in commercio colorata in giallo.

Ora se lo scopo della legge è la tutela dei consumatori e dell'interesse paesano, anche perchè l'esportazione venga fatta senza frode, questa legge trova la sua necessità e la sua utilità indipendentemente dall'articolo 322 del Codice penale, di cui è riservata la applicazione nei casi previsti dal Codice stesso.

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nocito. Mi dispiace di dovermi mettere in contraddizione col relatore, che è persona tanto simpatica cui non vorrei dire di no soprattutto in materia burrosa. (*Si ride*).

Ma proprio io non mi posso persuadere delle sue ragioni.

Comprendo come in altri paesi sieno state fatte delle leggi speciali, e soprattutto in materia di falsificazione di burro, perchè colà non esistono le disposizioni che noi abbiamo

tanto nel Codice penale, quanto nella legge sanitaria.

Ma il venire a dire che l'articolo 322 non basta allo scopo che intende raggiungere l'egregio relatore della Commissione è cosa che non mi persuade; perchè sarà genuina la sostanza della margarina, ma evidentemente quando si spaccia come burro, sarà genuina come margarina, ma non sarà genuina come burro.

Facheris, relatore. Ma si vende come burro o mista al burro naturale.

Nocito. Ma che burro! la margarina non è mai stata burro di latte. Quando l'articolo 322 ha detto che chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine, sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione e con la multa, ha inteso parlare di quelle che sono smerciate, e battezzate per quello che non sono naturalmente.

Quando una sostanza è venduta come burro (e quando diciamo burro intendiamo dire burro di latte) evidentemente l'articolo 322 si applica al caso in esame; che se così non fosse bisognerebbe fare una legge per ognuna delle sostanze alimentari. Bisognerebbe fare una legge per il caffè e per le sostanze torrefatte che spesso sono mescolate al caffè e vendute come caffè genuino: un'altra legge per le farine e le paste: un'altra per lo zucchero: bisognerebbe fare una legge per le bevande che si vendono come vino, e del vino d'uva non contengono che una minima parte. Insomma procedendo di questo passo la Camera dovrebbe fare tante leggi per quanti sono gli articoli che si mettono in commercio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Facheris, relatore. Una sola parola. Qui vi sono due prodotti che devono essere tenuti in vendita distinti, ed è per ciò che l'articolo 322 non ha alcuna applicazione nella materia. Se l'onorevole Nocito ha letto il progetto vedrà come, per esempio, vi sia una disposizione tanto necessaria allo scopo della legge, che è nuova, nuova affatto, quella dell'articolo 3, e quindi non può esser contemplata dall'articolo 322 che è preesistente. Qui si dice fra le altre cose (all'articolo 3) che i fabbricanti non dovranno colorire la margarina che è un prodotto naturale, appunto perchè si sente il bisogno di vietare che il prodotto margarina, sia messo in commercio diversamente dall'aspetto che realmente ha.

Quindi la Commissione insiste. Dal momento che non è stata fatta la discussione generale, la utilità della legge non è messa in dubbio, è a ritenersi come di fatto necessaria per l'avvenire agrario, e oserei anche dire per l'onore nazionale; e quindi prego la Camera di votare l'articolo primo.

Presidente. Verremo ai voti sull'articolo 1.

Avverto che l'onorevole Nocito, parlando, aveva diritto di fare su quest'articolo quelle osservazioni che pareva si riferissero alla discussione generale, perchè l'articolo 1 comprende appunto il concetto informatore della legge.

Pongo a partito l'articolo 1, che rileggo con la modificazione proposta dall'onorevole Fulci e accettata dalla Commissione:

« Art. 1. Coloro che a scopo commerciale fabbricano, tengono in deposito, vendono, esportano od importano nel Regno, burro preparato in tutto o in parte con margarina o altre sostanze oleose o grasse non derivate dalla crema di latte devono:

a) imprimere su ogni pezzo del prodotto la esplicita e chiara formola *burro artificiale* oppure *margarina*;

b) indicare con caratteri grandi e chiari, coll'istessa formola, la natura dell'articolo sui recipienti, tele, carte, involti;

c) informare il compratore che la merce non è burro naturale;

d) esprimere la qualità artificiale del burro o la composizione delle miscele nei libri, fatture, lettere e polizze di carico;

e) tenere affisso sopra recipienti, involti o pani del prodotto un cartello indicante chiaramente la qualità artificiale colla formola suddetta. »

(È approvato).

« Art. 2. Ai locali ove sono esposti in vendita i prodotti somiglianti al burro deve sempre trovarsi esternamente la iscrizione a caratteri chiari « *Vendita di margarina, di oleo-margarina, di grasso alimentare o di burro artificiale.* »

(È approvato).

« Art. 3. I fabbricanti di margarina, di oleo-margarina, di burri artificiali o miscele di sostanze oleose o grasse, diverse e non provenienti dalla crema di latte, che intendessero colorare i loro prodotti dovranno usare colore rosso molto spiccato. »

Su questo articolo l'onorevole Maffei, ed altri dieci deputati hanno presentato un emendamento così concepito:

« I fabbricanti di margarina, oleomargarina, burri artificiali e miscele di sostanze non provenienti da latte dovranno sempre colorare i loro prodotti in rosso carico molto spiccato. »

Onorevole relatore, la prego di esprimere l'avviso della Commissione su questo emendamento.

Facheris, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento per la semplice ragione che essa si è preoccupata del danno, che si potrebbe arrecare alla industria di coloro, i quali fabbricano margarina.

La Commissione ha creduto cioè che lo stabilire l'obbligo ai produttori di margarina di colorare il loro prodotto fosse eccessivo; e che basti che si astengano dal colorare come fanno attualmente il loro prodotto; in ciò credesi e si ravvisa sufficiente garanzia. E siccome la Commissione ha creduto che eventualmente, per i bisogni industriali, una colorazione della margarina possa essere opportuna, così ritiene che, in questo solo caso essi possano colorare il prodotto, evitando il colore ora usato (giallo) ed adottando il rosso come già si pensò presso altre nazioni. Ma obbligarli a colorare in rosso il loro prodotto naturale, ripetesi, sarebbe una vera e propria limitazione eccessiva della libertà della produzione industriale.

Questa, ripeto, è la ragione per la quale la Commissione ha creduto di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Maffei.

Va da sè che, se la Camera crederà di accettare l'emendamento Maffei, certo io, e parlo per conto personale, non sarò uno che me ne dorro.

Maffei. Chiedo da parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Maffei. La proposta mia tende a fare in modo che la margarina esca dalle fabbriche colorata costantemente in rosso; questo è l'unico mezzo per ottenere che non possa essere scambiata e mescolata col burro.

La margarina danneggia l'industria nazionale, perchè fornisce al commercio col l'estero del burro che non è burro, ma miscela atta a screditare e far discendere i prezzi del burro vero, e danneggia il consumatore, perchè questi paga assai quello che dovrebbe pagare molto meno.

Ora, quando obblighiamo i fabbricanti a mettere in vendita il prodotto colorato in rosso, non abbiamo bisogno di laboratori chimici, che, caso per caso, facciano delle analisi, che costano moltissimo e spesso concludono poco.

Solo provvedendo nel modo da me proposto potremo essere certi che la margarina in Italia non verrà più mescolata al burro.

Lo scopo del mio emendamento è dunque quello di dare alla legge una efficacia vera e non illusoria.

Se vogliamo la legge per gli effetti che devono aspettarsene, votiamo quest'emendamento, altrimenti lasciamo correre le cose come sono. (*Bravo!*)

Perciò insisto nel mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Adamoli, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. A nome del Governo dichiaro che non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Maffei. Esso introdurrebbe nelle fabbriche che già esistono delle grandi restrizioni, che non potrebbero essere imposte se non in seguito a maturi studi.

Pregherei quindi l'onorevole Maffei di non insistere nel suo emendamento.

Maffei. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Maffei. Son dolente di dovere insistere, perchè questo a me pare veramente il nodo della legge. Non devonsi avere soverchie preoccupazioni sul danno che ne verrebbe alle fabbriche di margarina, perchè la colorazione non sarebbe dannosa dal punto di vista del commercio.

Noi abbiamo in commercio, ed è ricercatissima e consumata quasi da tutti, una sostanza di colore rosso. È la conserva di pomodoro. (*Ilarità*). I fabbricanti di margarina, coll'emendamento da me proposto, potranno d'ora in poi fare il commercio del burro artificiale « al pomodoro. » (*Ilarità*). E potranno fare a questo prodotto la *réclame* in modo che sia più consumato del burro vero.

Insisto perciò nell'emendamento proposto, perchè ritengo che questa legge, una volta fatta, debba avere una pratica efficacia e non debba lasciare le cose allo stato presente.

Presidente. Insistendo l'onorevole Maffei

nel suo emendamento, pongo a partito l'articolo 3 così modificato:

« I fabbricanti di margarina, oleomargarina, burri artificiali o miscele di sostanze non provenienti da latte dovranno sempre colorare i loro prodotti in rosso carico molto spiccato. »

(*Dopo prova e controprova, questo emendamento è respinto.*)

Pongo a partito l'articolo 3, secondo il testo della Commissione.

(*È approvato.*)

L'articolo 4 è soppresso.

« Art. 5. Le contravvenzioni saranno punite con multa di lire 200 a lire 2000 e con la confisca della merce.

« In caso di recidiva potrà anche essere comminata la pena della detenzione fino a tre mesi e la sospensione dell'esercizio a norma dei casi, per un termine da dieci giorni a sei mesi. »

(*È approvato.*)

« Art. 6. In quanto non siasi diversamente provveduto colla presente legge, rimangono in vigore le disposizioni del Codice penale e delle leggi speciali in materia. »

(*È approvato.*)

« Art. 7. Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio è autorizzato a provvedere, con speciale regolamento, alle norme per la verifica e constatazioni di fatto per l'esecuzione della presente legge, incaricandone gli ufficiali sanitari comunali, e agenti doganali. »

(*È approvato.*)

Procederemo domani alla votazione segreta di questa proposta di legge.

Interrogazioni.

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione, se intenda ripresentare sollecitamente, e con quali propositi, un disegno di legge pel riordinamento del Monte pensioni dei maestri elementari.

« Curioni. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole guardasigilli, se abbia intendimento di presentare disegni di legge per modifiche alle attuali circoscrizioni giudiziarie, prima che siano riformate le leggi di procedura civile e penale, e prima della possibile attuazione di una novella circoscrizione territoriale del Regno.

« De Giorgio. »

« Il sottoscritto interroga i ministri dell'interno e di grazia e giustizia circa la illegittima intromissione della polizia nella procedura giudiziaria di un processo in Napoli.

« Imbriani-Poerio. »

L'onorevole Comandù ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa, che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

La seduta termina alle 18.35.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. votazione a scrutinio segreto di sette disegni di legge per eccedenza d'impegni e maggiori assegnazioni risultanti dal rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1892-1893 (Dal n. 255 al n. 261).

2. Interrogazioni.

3. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Rinaldi per provvedimenti agrari.

4. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione alla circoscrizione giudiziaria del mandamento di Chiari (132);

Cinque disegni di legge per eccedenza d'impegni e maggiori assegnazioni risultanti dal rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1892-93 (Dal n. 262 al n. 266);

Sulla contraffazione e adulterazione del burro.

Discussione dei disegni di legge:

5. Conversione in legge del Regio Decreto 22 giugno 1893 riguardante i funerali di Silvio Spaventa. (229)

6. Sul pagamento del debito che lo Stato ha verso l'ospedale di Pammatone di Genova per cura di malati ivi ricoverati a sensi del Regio Decreto del 19 agosto 1851. (257)

7. Autorizzazione di maggiore spesa nel bilancio 1893-94 del Ministero dell'interno occorsa per funerali del ministro Lorenzo Eula. (230)

8. Aggiunta alla legge elettorale politica per la ineleggibilità dei deputati la cui elezione venne annullata per corruzione o per brogli. (123)

9. Reclutamento del R. Esercito (112 e 112 bis).

10. Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per lire 37,910 e di diminuzioni per egual somma su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura e commercio per l'esercizio 1893-94. (301)

11. Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per lire 58,600 e di diminuzioni per egual somma su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1893-94. (303)

12. Rinvio all'esercizio 1896-97 dello stanziamento determinato per l'esercizio 1894-95 delle leggi 31 maggio 1887 e 10 aprile 1892 concernente il concorso dello Stato nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria. (241)

13. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Imbriani-Poerio. (327)

14. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Bonajuto. (333).

15. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Guerci, (334).

16. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Galimberti. (331)

17. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Zecca. (328)

Per il Direttore dell'Ufficio di Revisione
Prof. EMILIO PIOVANELLI.